

## CORTE FEDERALE D'APPELLO

### DECISIONE N. 16/2020

Il giorno 22 dicembre 2020 presso la sede della Federazione Italiana Hockey in Roma, Viale

Tiziano 74, la Corte Federale di Appello composta da:

Avv. Maria Grazia Martinelli – Presidente

Avv. Roberto Catucci – Componente

Avv. Fabio Ramacci – Componente

Avv. Achille Reali – Componente

Avv. Ersilia Sibilio – Componente (in videoconferenza)

all'esito della Camera di Consiglio tenutasi in presenza degli Avv.ti Maria Grazia Martinelli, Roberto Catucci, Fabio Ramacci, Achille Reali e, in videoconferenza, l'Avv. Ersilia Sibilio, come autorizzato dalla Segreteria Generale FIH, così ha deciso

### SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con reclamo presentato a mezzo pec del 17 dicembre 2020, la Procura Federale, della FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY, ha impugnato la decisione del Tribunale Federale n.22/2020 del 10-15 dicembre 2020, pubblicata il 15 dicembre 2020 sul sito ufficiale della Federazione e comunicata in pari data, con cui era stato respinto il ricorso proposto dalla UH Capitolina A.S.D. con il quale il sodalizio ricorrente impugnava la 'tabella voti' relativa alla XXIX Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, pubblicata sul sito federale, nella quale alla stessa venivano attribuiti voti 2 anziché voti 2.75.

Con il primo motivo di reclamo la Procura lamenta il mancato riconoscimento della legittimazione della Procura ad intervenire nei giudizi di impugnazione della Tabella Voti ai sensi del regolamento Coni sopra citato. Con il secondo motivo, di merito, la Procura ha dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale Federale, laddove, anziché ritenere correttamente applicabile, per quanto riguarda i voti plurimi, da assegnare in base ai risultati conseguiti nella stagione 2018/2019 ha invece ritenuto che la stagione 2019/2020 fosse quella cui far riferimento anche per l'assegnazione dei voti plurimi.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è fondato e pertanto merita accoglimento.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il Procuratore Federale è soggetto legittimato all'impugnazione della Tabella Voti e quindi a partecipare al relativo giudizio, e ciò non solo in virtù dell'espressa disposizione contenuta nel Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale CONI del 2 Luglio 2020, sulle impugnazioni della tabella voti, ma anche per il generale riconoscimento

di legittimazione contenuto nella norma di cui all'art.90 del Regolamento di Giustizia, ove appunto il Procuratore agisce innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per assicurare la piena osservanza delle norme dell'Ordinamento Sportivo.

Ciò premesso, occorre considerare al riguardo quanto previsto dalle norme federali nonché da quelle Coni da ultimo emanate a seguito dell'emergenza dovuta alla nota pandemia da Covid-19.

Lo Statuto Federale, infatti, all'art.21, comma 2, lettere b) e c), prevede l'assegnazione dei voti plurimi (con ciò da intendersi voti aggiuntivi, basati secondo un principio di merito, rispetto a quello per cui si ha diritto in base all'affiliazione), calcolati sull'attività ufficiale portata regolarmente a termine. Ora è noto a tutti che l'ultima stagione portata regolarmente e completamente a termine, per tutte le categorie, sia stata quella del 2018/2019, visto che quella del 2019/2020 si è invece conclusa, a causa della nota pandemia e per disposizioni statali di carattere impeditivo, con grande anticipo, con campionati solo parzialmente disputati e addirittura alcuni campionati giovanili non disputati affatto.

L'interpretazione su riportata è peraltro suffragata dalle disposizioni CONI emanate a seguito dell'emergenza Covid-19 (Delibera Cons. Naz. Coni n.1669 del 5 agosto 2020), recepita dalla FIH con decreto n.32 del 1° dicembre 2020, per cui è stato conferito valore, nell'autonomia delle singole Federazioni, per l'assegnazione dei voti plurimi, dare riconoscimento anche a stagioni precedenti a quella ultima non regolarmente portata a termine, proprio in virtù del ragionamento sopra specificato, in modo da mantenere inalterati i principi di meritocrazia posti a fondamento dell'assegnazione dei voti aggiuntivi.


Pertanto, proprio nell'ottica di tale interpretazione, deve riconoscersi validità alla documentazione della UH Capitolina ASD, ritualmente prodotta innanzi al Tribunale Federale e contrariamente all'opinione dal medesimo consesso espressa nella sentenza n.22/2020, essendo riferita alla stagione 2018/2019, trattandosi di documenti ufficiali, e nella quale la classificazione al secondo posto nella classifica del Campionato Over 40 F Prato, risulta inequivocabilmente.

Acquisita quindi la prova in atti, non può che riconoscersi alla medesima affiliata il voto aggiuntivo di 0,75, con conseguente aggiornamento della Tabella voti ai complessivi 2,75 da assegnare alla UH Capitolina A.S.D.

**P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello

- Visti gli artt. 17 e ss. dello Statuto FIH;
- Visto il Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive emanato dalla Giunta Nazionale CONI del 2 luglio 2020;



- Visti la delibera CONI n.1669 del 5 agosto 2020 e il decreto FIH n.32 del 1° dicembre 2020;  
accoglie il reclamo proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, in riforma della decisione  
n.22/2020 del Tribunale Federale, attribuisce alla UH Capitolina A.S.D. voti 2,75  
(due/settantacinque).

Si trasmette alla Segreteria Generale per l'aggiornamento della Tabella voti e relativa  
pubblicazione sul sito federale.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 22 dicembre 2020

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente:

Avv. Maria Grazia Martinelli


I Componenti:

Avv. Roberto Catucci

Avv. Fabio Ramacci

Avv. Achille Reali

Avv. Ersilia Sibilio



f.to